

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia

**Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza
per l'acquisizione di beni e servizi"**

centraleunicadicommitenza@regione.sicilia.it

Prot. n. 0001379

Palermo, 14 marzo 2025

**Azienda ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone**
provveditorato@cert.policlinico.pa.it

e p.c. **Strutture del Servizio Sanitario Regionale
Loro Sedi**

Oggetto: Servizio integrato di vigilanza armata – Gara ANAC n. 9003250 – Conferma della procedura di stipula contrattuale

In riscontro alla nota del Policlinico Giaccone di Palermo prot. n. 15319 del 10 marzo 2025, con la quale si evidenzia che la Europolice ha notificato il ricorso in appello avverso l'Ordinanza cautelare n. 79/2025 del TAR Palermo, si ritiene opportuno comunicare l'orientamento di questo Ufficio in merito alla prosecuzione dell'iter di stipula contrattuale.

Si osserva, preliminarmente, che il TAR Palermo, con l'ordinanza cautelare n. 79/2025, ha respinto l'istanza cautelare proposta da Europolice, fissando la trattazione del merito per l'udienza del 24 giugno p.v.. Tale decisione implica che, in sede cautelare, il Giudice amministrativo non ha ravvisato elementi di *fumus boni iuris* e di *periculum in mora* tali da giustificare la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

Inoltre, con la sentenza in forma semplificata n. 493/2025, pubblicata in data 3 marzo 2025, lo stesso TAR ha rigettato nel merito il ricorso proposto da Mondialpol s.r.l., confermando la legittimità del procedimento e degli atti assunti dallo scrivente Ufficio.

Alla luce di quanto sopra, il quadro giurisdizionale si presenta favorevole alla prosecuzione della procedura di affidamento, in quanto il TAR ha già statuito, sia sotto il profilo cautelare che di merito, in senso favorevole all'Amministrazione. Ne consegue che, in attesa dell'eventuale

definizione del giudizio d'appello cautelare promosso da Europolice e del giudizio d'appello promosso da Mondialpol, il principio di effettività dell'azione amministrativa impone di dare esecuzione alle determinazioni già assunte, al fine di garantire la continuità del servizio e la piena efficacia dell'aggiudicazione.

Va, altresì, considerato che la mancata stipula del contratto comporterebbe un'inutile dilazione dei tempi, con possibili ripercussioni negative sulla regolare erogazione di un servizio fondamentale per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

La giurisprudenza amministrativa, in più occasioni, ha ribadito che la mera pendenza di un appello cautelare non può, di per sé, determinare un arresto dell'attività amministrativa, salvo specifiche pronunce in senso contrario, che, al momento, non risultano intervenute.

Per le ragioni sopra esposte, questo Ufficio, nel rispetto dei principi di legittimità, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, conferma l'opportunità di procedere sin d'ora alla stipula dei contratti con gli Operatori economici, non ritenendo necessario attendere l'esito del giudizio cautelare d'appello promosso da Europolice e del giudizio d'appello promosso da Mondialpol.

Sarà cura di questo Ufficio comunicare agli enti in indirizzo l'esito dei predetti giudizi.

*Il Funzionario Direttivo
Dott. Fabio Delmonte*



**Il Dirigente Responsabile
Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza
Avv. Roberta Milazzo**